182/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79724 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Mario Bacci

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il servizio nell'Arma dei Carabinieri. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità ai principi di cui alle sentenze delle

Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. Ha concluso per la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del coefficiente 2,445% in quota retributiva, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha rilevato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con pagamento degli arretrati nella rata di luglio 2024.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Ha concluso per la cessata materia del contendere.

All'udienza del 26/03/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Mario Bacci ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria di spese e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti e di quanto rappresentato dalle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto l'INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione del

trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati. Le competenze legali sono compensate, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 10:44:41
GMT+02:00